



Venezia, 02-10-2026

Nr. ordine 68

All'Assessore Paolo Romor

e per conoscenza

Al Presidente della V Commissione
Alla Segreteria della V Commissione
Al Presidente del Consiglio comunale
Al Sindaco
Al Capo di Gabinetto del Sindaco
Ai Capogruppo consiliari
Al Vicesegretario Vicario

INTERROGAZIONE

Oggetto: Estensione delle disposizioni per il contenimento delle strutture ricettive anche agli ambiti della Giudecca e del Tronchetto (delibera "Blocca Alberghi")

Tipo di risposta richiesto: in Commissione

Premesso che

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 25 del 15 giugno 2017 è stata adottata la Variante normativa n. 18 al Piano degli Interventi/VPRG per la Città Antica, recante «Provvedimenti per la tutela dell'integrità fisica, funzionale e sociale della Città Antica», successivamente approvata, a seguito delle controdeduzioni alle osservazioni, con deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 12 aprile 2018 (cosiddetta delibera "Blocca Alberghi");
- l'art. 21-bis delle Norme Tecniche di Attuazione della VPRG per la Città Antica, introdotto con la predetta variante, stabilisce, al fine di tutelare la Città Antica dalla pressione turistica, dal proliferare incontrollato delle attività ricettive a discapito della residenza e dei servizi agli abitanti e dalla perdita d'identità del patrimonio edilizio storico, che non sia ammesso l'utilizzo di edifici o parti di edifici non già legittimati a tale uso per l'insediamento o l'ampliamento di strutture ricettive alberghiere o complementari;
- il comma 2 del medesimo art. 21-bis prevede che, in deroga a tale disciplina, il Comune possa autorizzare l'insediamento o l'ampliamento di attività ricettive alberghiere e complementari previa deliberazione favorevole del Consiglio comunale, ove ne ravvisi il pubblico interesse;

Considerato che

- l'art. 21-ter, comma 2, lettera f), delle medesime NTA dispone che le previsioni dell'art. 21-bis non si applichino agli interventi ricadenti nelle isole della Giudecca e del Tronchetto, come individuate dalla VPRG per la Città Antica, ferma restando l'applicazione del comma 5 dello stesso art. 21-bis;
- la stessa Amministrazione comunale, anche in successivi atti consiliari, ha ribadito che le disposizioni introdotte dalla Variante n. 18 sono finalizzate al contenimento e alla regolamentazione della funzione turistico-ricettiva nel centro storico, nonché alla salvaguardia dell'equilibrio tra residenza, servizi e attività ricettive;
- a oltre nove anni dall'adozione della Variante n. 18 appare opportuno verificare se permangano le ragioni urbanistiche, amministrative o di altra natura che determinarono l'esclusione della Giudecca e del Tronchetto dall'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 21-bis,

tutto ciò premesso e considerato,

Si interrogano il Sindaco e la Giunta per sapere:

1. quali siano, allo stato attuale, le ragioni urbanistiche, amministrative o di altra natura che giustificano il mantenimento, per gli ambiti della Giudecca e del Tronchetto, dell'esclusione dal regime previsto dall'art. 21-bis, ai sensi dell'art. 21-ter, comma 2, lettera f), delle NTA della VPRG per la Città Antica;

2. se l'Amministrazione ritenga opportuno superare tale esclusione, mediante modifica dell'art. 21-ter, comma 2, lettera f), e avviare gli atti urbanistici necessari affinché le disposizioni dell'art. 21-bis trovino applicazione anche agli interventi ricadenti nelle isole della Giudecca e del Tronchetto, ferma restando ogni altra disciplina applicabile;
3. in caso affermativo, quali siano i tempi previsti per l'avvio e la conclusione del relativo procedimento;
4. in caso negativo, quali siano le motivazioni urbanistiche, amministrative o di altra natura per cui l'Amministrazione ritenga ancora oggi opportuno mantenere un regime differenziato per tali ambiti.

Alberto Fantuzzo

Giulia Albanese
Danny Carella
Andrea Martella
Nicola Pellicani
Emanuele Rosteghin
Giuseppe Saccà
Camilla Seibezzi
Paolo Ticozzi
Gianluca Trabucco
Marta Battistella
Sara Visman
Marco Gasparinetti